

REGOLAMENTO (CE) N. 1961/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3175/94 recante modalità d'applicazione del regime specifico d'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo in prodotti cerealicoli e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole minori del mar Egeo per taluni prodotti agricoli sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95⁽⁴⁾;

considerando che, per tener conto della prassi commerciale specifica per il settore dei cereali, alcune disposizioni complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2958/93 sono state introdotte con il regolamento (CE) n. 3175/94 della Commissione⁽⁵⁾; che per conseguire l'obiettivo del regime di approvvigionamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2019/93 alleviando, in particolare, lo svantaggio naturale delle isole minori del mar Egeo, senza ostacolare lo sviluppo delle produzioni locali, occorre consentire che 12 000 t di orzo prodotte nell'isola di Limnos possano partecipare a tale regime, a condizione che questo quantitativo di orzo sia eccedentario rispetto al fabbisogno specifico dell'Isola; che occorre stabilire l'importo dell'aiuto forfettario a favore della fornitura, nelle isole minori del mar Egeo, di tale prodotto proveniente dall'isola di Limnos;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3175/94 è modificato nel seguente modo:

1) È aggiunto il seguente:

« Articolo 2 bis

1. L'aiuto forfettario di 15 ECU/t previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2958/93 è concesso, sino ad un quantitativo massimo di 12 000 t all'anno, per la fornitura di orzo raccolto nell'isola di Limnos verso le altre isole minori del mar Egeo.

2. Per la fornitura di orzo del codice NC 1003 nell'isola di Limnos non è concesso alcun aiuto.»

2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 54.